SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 141

Ministero delle attività produttive

DECRETO 5 luglio 2005.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai «grandi progetti» di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2003 del settore «turismo» - 19º bando di attuazione.

05A07946

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 luglio 2005, n. **157.**

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5948):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro degli affari esteri (Fini), e dal Ministro della difesa (Martino) il 28 giugno 2005.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 giugno 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XI, XII e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite il 5, 6 e 7 luglio 2005.

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3541):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 13 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 luglio 2005.

Esaminato dalla 4ª commissione il 19 e 20 luglio 2005.

Esaminato in aula il 21 luglio 2005 e approvato il 25 luglio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 2005 n. 111, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2005.

Il testo del decreto-legge, corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 40.

05G0182

LEGGE 31 luglio 2005, n. **158.**

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5949):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), del Ministro degli affari esteri (FINI), dal Ministro della difesa (MARTINO) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 28 giugno 2005.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 28 giugno 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII, XI e XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV, in sede referente, il 5, 6, 7, 12, 13 luglio 2005.

Esaminato in aula il 18, 20 luglio 2005 ed approvato il 21 luglio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3562):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 21 luglio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª 5ª, 8ª, 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 luglio 2005.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª, in sede referente, il 25, 26, 27 luglio 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 27 luglio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 2005 n. 112, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2005.

Il testo del decreto-legge, corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

05G0183

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1º agosto 2005.

Attuazione parziale e transitoria dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313: visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale da parte della persona interessata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario dei carichi pendenti, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Visto il decreto dirigenziale 1º aprile 2003 - pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 8 del 30 aprile 2003 - riferito all'art. 33 del citato testo unico;

Considerato che all'attuale sistema informativo del casellario giudiziale (S.I.C.) sono stati apportati adeguamenti che, consentendo una parziale attuazione dell'art. 33, comma 1, testo unico, rendono applicabile il disposto di cui alla lettera *a)* del decreto dirigenziale 8 aprile 2003 citato;

Considerato che dai suddetti adeguamenti è conseguita la realizzazione di una procedura, denominata VISURE, che permette alla persona interessata di conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, le iscrizioni che ad essa si riferiscono, limitatamente a quelle esistenti nel casellario giudiziale, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 26 testo unico;

Rilevato che detta limitazione ha carattere transitorio in attesa che la realizzazione del nuovo sistema informativo del casellario (N.S.C.) consenta di estendere la visura anche alle iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti e nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato nonché nell'anagrafe dei relativi carichi pendenti, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 27 e 31 testo unico;

Ravvisata la necessità di individuare le modalità tecnico-operative da osservare per l'utilizzazione di detta procedura;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali -;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - ;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Dispone:

L'attivazione sul sistema informativo del casellario giudiziale (S.I.C.) della procedura denominata VISURE che consente la visura contemplata nell'art. 33, comma 1, testo unico, limitatamente alle iscrizioni nel casellario giudiziale.

La persona interessata a conoscere tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a sé riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 26 testo unico, può richiederne la visura, senza necessità di motivazione alcuna, presso qualsiasi ufficio locale del casellario giudiziale.

Tale richiesta, redatta in forma scritta e corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, va formulata secondo il modello allegato al presente decreto.

Può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purché munita di specifica delega per la presentazione e, qualora ne ricorra l'esigenza, anche per il ritiro dell'atto di visura.

Tale delega deve essere corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e del delegato stesso.

La visura avviene mediante il rilascio - da parte dell'ufficio locale del casellario giudiziale al quale la richiesta è stata presentata - di un atto, prodotto dal S.I.C., che si compone di due parti: la prima (1) contiene le generalità della persona alla quale si riferiscono le risultanze della visura, senza l'indicazione di queste ultime; la seconda (2) contiene le risultanze della visura, senza l'indicazione dei dati anagrafici della persona.

La prima parte (1), redatta secondo lo schema di seguito indicato, resta agli atti dell'ufficio che l'ha rilasciata, previa annotazione del giorno dell'avvenuto ritiro dell'atto di visura (seconda parte) e sottoscrizione da parte dell'interessato o della persona delegata al ritiro.

(1) PRIMA PARTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
UFFICIO LOCALE DI xxxxxxxxx

N.ro progr. xxxxxx **Data: xx/xx/xxxx**

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE
DELLE ISCRIZIONI NEL CASELLARIO GIUDIZIALE
(art. 33 D.P.R. 14/11/2002, n. 313)
relative a:

Cognome: xxxxxxxxxxx Nome: xxxxxxxxx
nato il xx/xx/xxxx in xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Effettuata da: (codice operatore / nome cognome)
Ritirato l'atto di visura il ________________
Firma dell'interessato o del delegato ______________________________

La seconda (2), redatta secondo lo schema di seguito indicato, viene rilasciata all'interessato o alla persona da questo delegata.

(2) SECONDA PARTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
UFFICIO LOCALE DI xxxxxxxxx

N.ro progr. xxxxxx

VISURA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE
DELLE ISCRIZIONI NEL CASELLARIO GIUDIZIALE
(art. 33 D.P.R. 14/11/2002, n. 313)

SI ATTESTA CHE NELL'UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE di xxxxxxxxx risulta:

(elenco di tutte le iscrizioni esistenti nel S.I.C. al nome della persona alla quale si riferisce la visura).

Oppure

N U L L A

Luogo: xx/xx/xxxx
estratto da
(cognome e nome dell'operatore)

Timbro Ufficio

Il Cancelliere
(firma)

Conformemente alla disposizione di cui all'art. 41, comma 2, testo unico il S.I.C. registra, con strumenti di controllo per finalità di monitoraggio, il compimento delle attività inerenti la procedura di visura ed elabora, secondo le regole previste in relazione al funzionamento del S.I.C., il relativo registro informatico denominato registro VISURE, presente nell'ambiente TPWEB del Sistema.

Il numero progressivo, presente su entrambe le parti (1) e (2) di cui si compone l'atto di visura, è assegnato dal Sistema in maniera automatica e corrisponde alla numerazione riportata nel registro VISURE.

Nel caso in cui l'atto di visura prodotto dal S.I.C. rechi l'indicazione della presenza di errori, il responsabile dell'Ufficio locale del casellario giudiziale valuta l'opportunità di rilasciare un atto di visura compilato manualmente, in attesa di porre in essere gli interventi necessari per eliminare gli errori.

La visura viene effettuata all'atto della presentazione della richiesta oppure, in presenza di particolari esigenze dell'ufficio locale, il giorno successivo a quello della presentazione o anche in tempi successivi ove intervengano interruzioni nel collegamento al S.I.C. o malfunzionamenti dello stesso.

In mancanza di espressa previsione nel decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - il rilascio dell'atto di visura ai sensi dell'art. 33 testo unico non è subordinato al pagamento di alcun diritto.

Le richieste di visura, corredate dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento, vanno conservate agli atti dell'ufficio, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, per anni cinque.

Le modalità tecnico-operative sono riportate nel documento «Manuale per la gestione della procedura denominata VISURE».

Detto manuale, destinato agli uffici locali del casellario giudiziale, contiene:

a) le istruzioni per attivare il collegamento al S.I.C.;

b) le regole per il riconoscimento e l'autenticazione degli operatori autorizzati ad accedere al Sistema;

c) le modalità tecniche per rendere operativa la procedura VISURE e quelle da eseguire per ottenere la stampa del relativo registro informatico;

d) l'appendice dei codici di errori nei certificati.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2005

Il direttore generale della giustizia penale
BENVENUTO

Il Capo Dipartimento n.q. di direttore generale
p.t. per i sistemi informativi automatizzati
CERRATO

Modello visura

Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio locale del casellario giudiziale

____

Si richiede il rilascio della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale - ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 14/11/2002, n. 313 - al nome di

____
(cognome e nome dell'interessato)

Nat_ il __________________ in ____
(se nato all'estero indicare anche lo Stato)

____

____
(indicare altri eventuali dati che meglio identificano la persona: paternità, cittadinanza, residenza)

______________________ ______________________________
(data) (firma dell'interessato)

Nota bene: allegare fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

==

Conferimento delega al Sig. / Sig.ra

____
(cognome e nome)

nat_ il __________________ in ____
(se nato all'estero indicare anche lo Stato)

per la presentazione dell'istanza ☐ e ritiro dell'atto ☐

______________________ ______________________________
(data) (firma dell'interessato)

==

Nota bene: in caso di delega allegare anche una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del delegato.

05A08013

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2005.

Cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, di cui al regolamento CE n. 1257/99, per l'annualità 2005, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (Decreto n. 24/2005).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 2603/99 e successive modificazioni, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal predetto regolamento CE n. 1257/99;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1257/99;

Vista la decisione 1999/659/CE dell'8 settembre 1999, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione garanzia, per le misure di sviluppo rurale relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 225/99 del 21 dicembre 1999, con la quale è stato approvato il piano di riparto indicativo delle risorse messe a disposizione dal FEOGA, sezione garanzia, per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale di cui al regolamento CE n. 1257/99, nella fase di programmazione 2000-2006;

Vista la decisione 2005/1320/CE del 29 aprile 2005 che, nel recare modifica alla predetta decisione 1999/659/CE, prevede per l'annualità 2005 l'attivazione di una quota comunitaria pari a 683.400.000,00 euro;

Considerato altresì che l'art. 57.3 del richiamato regolamento CE n. 817/2004 dispone che, qualora le spese effettivamente sostenute da uno Stato membro superino gli importi notificati, l'eccedenza eventuale viene soddisfatta nei limiti degli stanziamenti che potrebbero rimanere disponibili, dopo il rimborso delle spese dovute agli altri Stati membri e proporzionalmente agli esuberi rilevati;

Considerato che per indilazionabili esigenze di cassa dovute alla carenza di fondi che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio 2005 l'A.G.E.A. e gli organismi pagatori regionali di seguito indicati possono anticipare le somme occorrenti in base alle maggiorazioni previste dal citato art. 57.3 del suddetto regolamento CE n. 817/2004, successivamente al 15 ottobre 2005, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2006;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 con la quale la regione Lombardia ha individuato, nell'ambito della stessa Amministrazione regionale, la struttura incaricata di svolgere le funzioni di organismo pagatore regionale ed il successivo decreto 9 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta struttura è riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Lombardia;

Vista la legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 con la quale la regione Emilia Romagna ha individuato quale organismo pagatore l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche

agricole e forestali con il quale detta agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge regionale 19 novembre 2000, n. 60, con la quale la regione Toscana ha individuato quale organismo pagatore l'Agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura (A.R.T.E.A.) ed il successivo decreto 13 novembre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Toscana;

Vista la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, con la quale la regione Veneto ha individuato quale organismo pagatore l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (A.V.E.P.A.) ed il successivo decreto 26 giugno 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale detta agenzia è stata riconosciuta organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE n. 729/70, così come modificato dall'art. 1 del regolamento CE n. 1287/95, con riferimento ai pagamenti, inerenti le misure di sviluppo rurale, da erogare sul territorio della regione Veneto;

Vista la nota n. 1848/St del 23 maggio 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di risorse comunitarie per l'anno 2005 per complessivi 683.400.000,00 euro, chiede l'assegnazione della corrispondente quota statale, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, di euro 585.060.165,87, al lordo di euro 18.404.825,17, somma quest'ultima erogata dal Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2004, e non spesa dagli organismi pagatori;

Considerato che, in conformità dell'art. 2 della citata delibera CIPE n. 225 del 21 dicembre 1999, è previsto che la quota nazionale pubblica delle azioni strutturali, inserite nei piani di sviluppo rurale, pari a complessivi 416.931.400,89 euro, faccia carico alle regioni e province autonome nella misura del trenta per cento e che, pertanto, ne consegue per l'annualità 2005 un onere a carico delle medesime di 125.079.420,27 euro;

Considerato che con proprio decreto n. 10/2004 dell'11 giugno 2004 è stato disposto il cofinanziamento statale dei suddetti piani di sviluppo rurale per l'annualità 2004, ammontante a 585.825.158,76 euro, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Considerato che, come rappresentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali in apposito prospetto allegato alla citata nota n. 1848/St del 23 maggio 2005, l'A.G.E.A. e gli altri organismi pagatori regionali hanno complessivamente erogato nell'annualità 2004 (16 ottobre 2003-15 ottobre 2004), per l'attuazione delle misure incluse nei piani di sviluppo rurale, un importo complessivo di 1.330.515.242,02, la cui quota di cofinanziamento statale è risultata pari a 567.420.333,59 euro;

Considerato, quindi, che delle risorse assegnate per il cofinanziamento statale relativo all'annualità 2004 ed integralmente trasferite agli organismi pagatori, risultano inutilizzati euro 18.404.825,17, da considerarsi acconto per l'annualità 2005, ai sensi di quanto previsto dal punto 6 del richiamato decreto direttoriale n. 10 dell'11 giugno 2004;

Considerato, pertanto, che per il completamento della copertura della quota statale relativa all'annualità 2005 è necessario disporre una nuova assegnazione per 566.655.340,70 euro, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Vista la citata nota n. 1848/St del 23 maggio 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica che la predetta assegnazione di 566.655.340,70 euro deve essere attribuita per 76.912.381,81 euro all'organismo pagatore regionale della regione Lombardia, per 53.307.731,82 euro all'A.G.R.E.A., per 66.543.959,02 euro all'A.R.T.E.A., per 45.575.790,80 all'A.V.E.P.A. e per i residuali 324.315.477,25 euro all'A.G.E.A.;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato — I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 16 giugno 2005 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, per l'esercizio finanziario 2005, risulta di euro 585.060.165,87 ed è posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per euro 18.404.825,17 con risorse provenienti dall'assegnazione *ex lege* n. 183/1987, relativa all'annualità 2004, di cui al decreto n. 10 dell'11 giugno 2004, già trasferita agli organismi pagatori e resesi disponibili per l'annualità 2005 in quanto non utilizzate nell'annualità precedente;

b) per euro 566.655.340,70 con nuove assegnazioni, sempre a valere sulle risorse di cui alla predetta legge n. 183/1987.

2. L'importo di 585.060.165,87 euro, relativo all'annualità 2005, è destinato all'attuazione di:

misure di accompagnamento per 293.208.185,25 euro, pari al 99,9 per cento della quota nazionale pubblica di euro 293.316.185,25;

misure strutturali per 291.851.980,62 euro, pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica di euro 416.931.400,89.

3. Il cofinanziamento a carico delle regioni e province autonome per l'attuazione dei piani di sviluppo rurale, richiamati in premessa, ammonta, per l'anno comunitario 2005, a 125.187.420,27.

4. La quota complessiva, a carico del Fondo di rotazione, indicata al punto 1, lettera *b)*, viene trasferita agli organismi pagatori sottoindicati, su richiesta degli organismi medesimi, secondo la seguente ripartizione:

Organismo pagatore della regione Lombardia: 76.912.381,81 euro;

A.G.R.E.A.: 53.307.731,82 euro;

A.R.T.E.A.: 66.543.959,02 euro;

A.V.E.P.A. 45.575.790,80 euro;

A.G.E.A.: 324.315.477,25 euro.

Gli stessi provvederanno ai pagamenti in favore degli aventi diritto entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria.

5. Gli organismi pagatori sopra indicati sono autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per far fronte alle carenze di fondi nei limiti delle maggiorazioni previste dall'art. 57.3 del regolamento CE n. 817/2004, oppure ricorrendo ad anticipi da imputare all'esercizio 2006, successivamente al 15 ottobre 2005. Dette somme saranno rimborsate dal Fondo di rotazione previa rendicontazione da parte dell'AGEA, in qualità di autorità di coordinamento, in sede di assegnazione della quota statale di cofinanziamento per l'esercizio 2006.

6. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una corrispondente riduzione della quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2005, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie costituisce acconto per le successive annualità.

7. L'AGEA, in qualità di autorità di coordinamento, comunica per ciascuna annualità al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, ripartiti per ogni organismo pagatore, gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di compensazione da apportare nelle annualità successive a quella dell'esercizio di riferimento.

8. Entro il 31 gennaio 2006 il Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione di sintesi sulla gestione finanziaria delle risorse assegnate ai sopraindicati organismi pagatori per l'esercizio finanziario comunitario 2005 con il presente decreto.

9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli organismi pagatori adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per l'integrale utilizzo, entro le scadenze previste, delle risorse assegnate ed effettuano i controlli di competenza.

10. L'AGEA invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

11. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2005

L'ispettore generale capo
AMADORI

Il Ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 188

05A08014

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 27 luglio 2005.

Modifiche al decreto del Ministro della difesa 5 agosto 1982, recante norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, l'art. 20, terzo comma, il quale dispone che il Ministro della difesa stabilisce le norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati, delegati delle rispettive associazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, e successive modificazioni, adottato in attuazione della predetta disposizione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 ottobre 1982, n. 272;

Decreta:

L'elenco delle associazioni allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, indicato in preambolo, è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2005

Il Ministro: MARTINO

ALLEGATO

DENOMINAZIONE
GRUPPO DECORATI ORDINE MILITARE D'ITALIA
GRUPPO MEDAGLIE D'ORO AL VALORE MILITARE
ASSOCIAZIONE ITALIANA CIECHI DI GUERRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI DI GUERRA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE INQUADRATI NEI REPARTI REGOLARI DELLE FF.AA.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERANI E REDUCI GARIBALDINI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA
FEDERAZIONE ITALIANA DEI COMBATTENTI ALLEATI
CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVIAZIONE DELL'ESERCITO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRAZIONE MILITARE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI TECNICI DELL'ESERCITO ITALIANO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAPPELLANI MILITARI D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITÀ MILITARE ITALIANA
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI PROVENIENTI DAL SERVIZIO ATTIVO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI MARINA PROVENIENTI DAL SERVIZIO EFFETTIVO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI AERONAUTICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI D'ITALIA
UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANDI INVALIDI MILITARI ED EQUIPARATI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE "NASTRO VERDE" DECORATI DI MEDAGLIA D'ORO MAURIZIANA
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ALPINI IN CONGEDO

05A07971

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 luglio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Artigiana di Garanzia di Veroli», in Veroli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accreditati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 giugno 2005 eseguita nei confronti della società cooperativa «Artigiana di Garanzia di Veroli» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Artigiana di Garanzia di Veroli», con sede in Veroli, costituita a rogito notaio dott. Seraschi Domenico, in data 23 novembre 1976, repertorio n. 35320, registro società n. 2260 della C.C.I.A.A. di Frosinone, BUSC n. 712/149776 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 18 luglio 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A08012

DECRETO 25 luglio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione di certificazione dei contratti di lavoro costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2004;

Visto il proprio decreto del 25 gennaio 2005 istitutivo della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Savona;

Dato atto delle sopravvenute dimissioni rassegnate dall'avv. Monica Becchino, del foro di Savona, dalla posizione di membro supplente del componente consultivo della commissione anzidetta nominato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Savona;

Dato atto altresì della successiva nomina, effettuata in sostituzione della predetta dimissionaria, dell'avv. Alessandro Aschero, del foro di Savona, da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati di Savona, quale nuovo membro supplente del componente consultivo della sopra menzionata commissione e prescelto dal succitato consiglio dell'ordine;

Tutto ciò premesso, richiamato e ribadito;

Decreta:

1. L'avv. Alessandro Aschero, del foro di Savona, previa nomina dello stesso da parte dell'ordine degli avvocati di Savona, è istituito quale membro supplente del componente consultivo, di espressione dell'anzidetto ordine degli avvocati, della commissione di certificazione dei contratti di lavoro costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Savona, in sostituzione della dimissionaria avv. Monica Becchino.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Savona, 25 luglio 2005

Il direttore provinciale: OLIVIERI

05A08032

DECRETO 27 luglio 2005.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale integrazione salari operai agricoli presso la direzione provinciale del lavoro di Rovigo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto il D.D. n. 1/16943 del 9 dicembre 1972 di costituzione della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il D.D. n. 10 del 5 novembre 2001 in cui fissa in quattro anni la durata in carica dei componenti in seno alla commissione provinciale per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale agli operai agricoli della provincia di Rovigo;

Vista la nota in data 16 giugno 2005 con il quale il sig. Bertoncini Lauro rassegna le proprie dimissioni, quale componente effettivo della commissione in questione;

Vista la nota del 18 luglio 2005 con la quale l'organizzazione sindacale CGIL-FLAI di Rovigo - Federazione lavoratori agroindustria, ha designato quale rappresentante — da nominare in seno alla predetta commissione — il sig. Fregnan Mario in sostituzione del sig. Bertoncini Lauro — dimissionario — così;

Decreta:

1. Il sig. Fregnan Mario nato a Adria il 16 agosto 1950 e residente a Baricetta in via Einaudi n. 6 è nominato componente effettivo della commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, in sostituzione del sig. Bertoncini Lauro - dimissionario.

2. Il predetto sig. Fregnan Mario durerà in carica fino alla scadenza naturale dell'organismo in argomento, prevista per il 4 novembre 2005.

3) Il presente decreto, a norma dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2000, n. 340, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni ovvero ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni, al TAR del Veneto.

Rovigo, 27 luglio 2005

Il direttore provinciale: BORTOLAN

05A08011

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Probitas a r.l.», in La Spezia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*octisdecies* del codice civile secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Esaminati gli atti d'ufficio e la documentazione fornita dalla C.C.I.A.A. di La Spezia attestanti che la società cooperativa è in liquidazione ordinaria e che non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Dispone

che la seguente società cooperativa sia cancellata dal registro delle imprese:

società cooperativa «Probitas a r.l., in liquidazione dal 19 dicembre 1981, con sede legale in La Spezia, via Pascoli», 62, costituita l'11 luglio 1949, rogito notaio dott. Carlo Alberto Federici, repertorio n. 16646, codice fiscale n. 80016360119, posizione nazionale n. 25553, posizione provinciale n. 68, ultimo bilancio presentato esercizio 1980.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa direzione provinciale del lavoro, U.O. cooperazione, piazzale J.F. Kennedy, 47 - 19100 La Spezia, formale motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, l'elenco delle società cooperative sopra elencate al fine della cancellazione della stesse dal registro medesimo.

La Spezia, 26 luglio 2005

Il direttore provinciale reggente: MANCINO

05A08034

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli ordinari serie tematica «Regioni d'Italia» dedicati alla Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Calabria nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004), con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni avente come tematica «Regioni d'Italia»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola, da emettere nel 2005, alla Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Calabria;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Regioni d'Italia» dedicati alla Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Campania e Calabria, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata;

formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13 × 13¼; colori: cinque per i francobolli dedicati alla Lombardia e alla Campania; quadricromia per i francobolli dedicati al Friuli-Venezia Giulia e alla Calabria; tiratura: quattro milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, disposti su dieci file da cinque. Sulla cimosa lungo il lato superiore e il lato inferiore, in corrispondenza dei francobolli, per i valori dedicati al Friuli-Venezia Giulia, Campania e Calabria è riprodotto lo stemma della relativa regione, per un totale di dieci stemmi; per il valore dedicato alla Lombardia sono riprodotti, alternati, lo stemma della regione e il logo del Convegno Filatelico «Milanofil», per un totale di cinque stemmi e cinque loghi. Sul lato sinistro di ciascun foglio è riportata la scritta «il foglio di cinquanta francobolli vale € 22,50».

Ciascuna vignetta è delimitata, in alto e a sinistra, da una fascia tricolore che riproduce, all'interno di un occhiello, lo stemma della relativa regione e rappresenta: per la Lombardia: in primo piano a destra, un particolare della scultura rinascimentale «Arca di Gian Galeazzo Visconti» realizzata da Gian Cristoforo Romano conservata nella Certosa di Pavia sulla cui facciata, raffigurata sul fondo, si evidenzia. a sinistra, il profilo della regione; per il Friuli-Venezia Giulia: su una pietra ideale, è raffigurato a destra il bassorilievo «Nave di Aquileia», esposto nel Museo archeologico nazionale, in Aquileia e, a sinistra, è scavato il profilo della regione nel cui interno figura lo scorcio del «Castello di Miramare», in Trieste; per la Campania: su un affresco stilizzato sono riportati, a sinistra, un particolare del ciclo pittorico che decora le pareti di «Villa dei Misteri», in Pompei e, a destra, la sagoma della regione; -per la Calabria: sono riprodotti il particolare del volto e la figura intera delle due statue greche «Bronzi di Riace», tra le quali figura il profilo della regione, in cui è rappresentata una veduta di mare e cielo; sullo sfondo, a sinistra, è ripetuto il volto di una delle due statue. Completano ciascun francobollo la rispettiva leggenda «LOMBARDIA», «FRIULI-VENEZIA GIULIA», «CAMPANIA» e «CALABRIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A08020

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Basilica-Santuario San Giuseppe da Copertino, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 7 febbraio 2005, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2005, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2005, alla Basilica-Santuario San Giuseppe da Copertino;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato alla Basilica-Santuario San Giuseppe da Copertino, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

La vignetta raffigura l'abside della Basilica-Santuario San Giuseppe da Copertino, in Osimo, con le caratteristiche finestre ad arco trilobato. Completano il francobollo le leggende «BASILICA», «SANTUARIO S. GIUSEPPE DA COPERTINO» e «OSIMO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A08021

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Sant'Ignazio da Làconi, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo commemorativo di Sant'Ignazio da Làconi, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta rappresenta un antico manifesto su cui è ritratto Sant'Ignazio da Làconi. Il Santo, che visse nel XVIII secolo e fu. canonizzato nel 1951, è raffigurato con il bastone diventato il suo simbolo. Completano il francobollo la leggenda «SANT'IGNAZIO DA LÀCONI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A08022

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi di Europa 2005: Gastronomia, nei valori di € 0,45 e di € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto l'allegato *H* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 — formato normalizzato fino a 20 grammi — in € 0,62;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, due francobolli celebrativi di Europa 2005: gastronomia, nei valori di € 0,45 e di € 0,62.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per il valore di € 0,45; bianca, patinata neutra, non fluorescente, non filigranata per il valore di € 0,62; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13×13; colori: cinque per il valore di € 0,45; cinque più inchiostro interferenziale trasparente-oro per il valore di € 0,62; tiratura: cinque milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50» per il francobollo di € 0,45 e «€ 31,00» per il francobollo di € 0,62.

Le vignette sono dedicate al tema comune «gastronomia» e raffigurano, su un fondo che ricorda la bandiera europea, per il valore di € 0,45 parte di un piatto colmo di spighe di grano e per il valore di € 0,62 parte di un piatto e un calice colmi di grappoli d'uva; le vignette sono delimitate, una sul lato sinistro e l'altra sul lato destro, da una banda grigia. Completano ciascun francobollo le leggende «EUROPA» e «GASTRONOMIA», la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «€ 0,45 e € 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta per il francobollo di € 0,62: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfidati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
CARPENTIERI

05A08023

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (Confcommercio), nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1992, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria interna di primo porto in € 0,60;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (Confcommercio), nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: $13^{1/4}$×14; colori: due più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

Vignetta: entro una cornice grigia, è raffigurato il logo della Confcommercio su un fondino caratterizzato da un motivo geometrico lineare. Completano il francobollo la leggenda «CONFCOMMERCIO», le date «1945» e «2005», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustel-

late e sfidate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
CARPENTIERI

05A08024

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione delle Ferrovie dello Stato, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004), recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo del centenario dell'istituzione delle Ferrovie dello Stato, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: $13 \times 13^{1/4}$; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta riproduce il bozzetto vincitore del concorso indetto dalle Ferrovie dello Stato e dal Ministero delle comunicazioni per la realizzazione di un francobollo dedicato al centenario dell'istituzione delle Ferrovie dello Stato e raffigura, su fondo bianco, il numero «100» a rappresentare una locomotiva a vapore posta idealmente su un binario che riporta la leggenda «CENTENARIO FERROVIE DELLO STATO». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A08025

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'inaugurazione del Nuovo Polo Fiera di Milano, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo dell'inaugurazione del Nuovo Polo Fiera Milano, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta riproduce un'immagine delle vele e di alcuni padiglioni che caratterizzano il Nuovo Polo Fiera Milano; sullo sfondo è rappresentato il profilo della città di Milano.

Completano il francobollo la leggenda «INAUGURAZIONE DEL NUOVO POLO FIERA MILANO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A08026

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Anno Mondiale della Fisica, nel valore di € 0,85.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione, nell'anno 2005, di carte valori postali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di secondo porto in € 0,85;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo dell'Anno Mondiale della Fisica, nel valore di € 0,85.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 42,50».

La vignetta raffigura, in primo piano a destra, un diagramma di Feynman affiancato dallo schema rappresentativo della creazione di un Buco Nero, in cui è inserito graficamente il logo dell'Anno Mondiale della Fisica, ripetuto in formati più piccoli; sullo sfondo a sinistra, è riprodotta una xilografia di Gerolamo de Sanctis, raffigurante la città universitaria di Pavia.

Completano il francobollo la leggenda «ANNO MONDIALE DELLA FISICA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,85».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A08027

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della XIV edizione dell'Esposizione Quadriennale di Roma, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione, nell'anno 2005, di carte valori postali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo della XIV edizione dell'Esposizione Quadriennale di Roma, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta riproduce, su un fondino grigio, il logo dell'Esposizione Quadriennale di Roma costituito dalla lettera 'Q' in colore rosso e la leggenda «XIV QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A08028

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi promozionali dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006», nei valori di € 0,23, € 0,45, € 0,60 e di € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione, nell'anno 2005, di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2005, quattro francobolli celebrativi promozionali dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006», nei valori € 0,23, € 0,45, € 0,60 e € 0,62.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per i valori di € 0,23 e € 0,45 e bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata per i valori di € 0,60 e € 0,62; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quattro per i valori di € 0,23 e € 0,45, quadricromia con interferenziale trasparente-oro per i valori di € 0,60 e € 0,62; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 11,50» per il francobollo di € 0,23, «€ 22,50» per il francobollo di € 0,45, «€ 30,00» per il francobollo di € 0,60 e «€ 31,00» per il francobollo di € 0,62.

Vignette: i francobolli di € 0,23, € 0,45 e € 0,62 raffigurano, su fondo bianco tra due elementi grafici, scorci di monumenti rappresentativi di alcune località che ospiteranno i XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006» e precisamente: – per il valore di € 0,23 dedicato a Pinerolo, il campanile gotico della Chiesa di San Maurizio; – per il valore di € 0,45 dedicato a Cesana Torinese - frazione San Sicario, il campanile della Chiesa romanica di San Giovanni Battista; – per il valore di € 0,62 dedicato a Sestriere, una delle caratteristiche Torri, imponente struttura alberghiera interamente bianca. Completano ciascun francobollo la riproduzione del logo «Torino 2006», la leggenda «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI», le rispettive località «PINEROLO», «CESANA TORINESE SAN SICARIO» e «SESTRIERE», la scritta «ITALIA» ed i valori «€ 0,23», «€ 0,45» e «€ 0,62». Il francobollo di € 0,60 riproduce, su un fondino giallo, il logo e le mascotte «NEVE» e «GLIZ»; in un fumetto è riportata la scritta «CI VEDIAMO AI GIOCHI!». Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche dell'etichetta per i francobolli di € 0,60 e € 0,62: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta**prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A08029

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del giorno del ricordo dell'esodo dall'Istria Fiume e Dalmazia, nel valore di € 0,45.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo del giorno del ricordo dell'esodo dall'Istria Fiume e Dalmazia, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura una scena drammatica a rappresentare lo storico esodo degli italiani dall'Istria Fiume e Dalmazia. Completano il francobollo la leggenda «GIORNO DEL RICORDO DELL'ESODO DALL'ISTRIA FIUME E DALMAZIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
CARPENTIERI

05A08030

DECRETO 30 giugno 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 100° anniversario della fondazione del Rotary International, nel valore di € 0,65.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 29 marzo 2005) di autorizzazione all'emissione di carte valori celebrative e commemorative per l'anno 2005;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato G della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria per l'estero diretta alla zona 2 - formato normalizzato fino a 20 grammi - in € 0,65;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo celebrativo del 100° anniversario della fondazione del Rotary International, nel valore di € 0,65.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13×14; colori: tre; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 32,50».

La vignetta riproduce, entro una cornice lineare grigia, il logo del centenario del Rotary International, organizzazione mondiale dedita a servizi umanitari, il cui primo club fu fondato il 23 febbraio 1905 negli Stati Uniti d'America. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,65».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A08031

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 luglio 2005.

Determinazione del costo di intervento per gli anni 2002 e 2003, per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81, 1982, 1984 e 1990.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219/1981, e successive modificazioni;

Visto in particolare il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, che all'art. 2 stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici fissa il costo annuale di intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219/1981, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 settembre 2002 con cui tale costo è stato determinato per il 2001 in € 549,65 al mq;

Ritenuto di provvedere per gli anni 2002 e 2003;

Considerato che, dai dati ISTAT, la variazione percentuale fatta registrare dall'indice generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, è risultata, per il 2002 pari a + 3,45 e per il 2003 pari a + 3,50;

Considerato che, sulla base di tali variazioni il costo per il 2002 risulta di € 568,61 e per il 2003 di € 588,51;

Decreta:

1. Ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il costo di intervento, al netto dell'IVA, è stabilito per il 2002 in € 568,61 al mq e per il 2003 in € 588,51.

2. L'IVA è in accollo spese dei privati, salvo quanto previsto dall'art. 12 punto 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe.

3. I suddetti costi sono applicabili anche nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 1984 e del dicembre 1990.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: LUNARDI

05A08037

DECRETO 13 luglio 2005.

Disciplina delle modalità e dei tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte dell'Enac, delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza e per il trasferimento in capo allo stesso ente della titolarità dei diritti tariffari, già di pertinenza dell'ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione da trasferire all'E.N.A.C.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 9 novembre 2004, n. 265, che assicura l'invarianza della spesa rispetto al sistema tariffario attualmente in vigore, corrispondente ai costi delle attività di regolazione e certificazione del servizio del traffico aereo;

Visto l'art 2, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 9 novembre 2004, n. 265, che disciplina l'esercizio della delega attribuita al Governo con la legge 9 novembre 2004, n. 265, in materia della individuazione delle diverse responsabilità e competenze, così come specificate nei regolamenti CEE n. 549/2004, 550/2004, 551/2004, 552/2004, e in materia di recepimento delle norme tecniche internazionali;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, di trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, come successivamente modificata dal decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (d'ora in poi decreto-legge), convertito in legge il 9 novembre 2004, n. 265 (d'ora in poi legge);

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, che istituisce l'Ente nazionale per l'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visti gli allegati tecnici della Convenzione sull'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, allegati 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 15 che stabiliscono i principi fondamentali in materia tecnica aeronautica rispetto alle discipline di cui è oggetto il presente decreto;

Visto il regolamento CE n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del Cielo unico europeo;

Visto il regolamento CE n. 550/2004 che stabilisce i principi sulla fornitura dei servizi del traffico aereo nell'ambito del Cielo unico europeo;

Visto il regolamento CE n. 551/2004 che stabilisce i principi per l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nell'ambito del Cielo unico europeo;

Visto il regolamento CE n. 552/2004 che stabilisce i principi sulla interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 132 del 9 giugno 2005, con il quale al Sottosegretario di Stato, on.le Mario Tassone, è stato attribuito il titolo di vice Ministro presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del conferimento allo stesso di funzioni speciali a norma dell'art. 10 della legge 31 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, art. 4, del decreto-legge n. 237 dell'8 settembre 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, il presente decreto disciplina le modalità e i tempi per l'assunzione del concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza, e per il trasferimento in capo allo stesso Ente della titolarità dei diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV S.p.A., corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione da trasferire all'E.N.A.C.

Art. 2.

Regolamentazione tecnica

1. L'E.N.A.C., in conformità alle leggi vigenti, recepisce, attraverso appositi regolamenti, le parti applicabili delle prescrizioni di cui agli allegati tecnici della Convenzione sull'aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 - allegati 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14 e 15. L'E.N.A.C., inoltre, adegua la propria regolamentazione al quadro normativo comunitario relativo all'iniziativa denominata «Cielo unico europeo» ed alle parti applicabili delle norme tecniche ESARR (Eurocontrol Safety Regulatory Requirement), dandone conseguente attuazione.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, ed ai sensi del comma 2 dell'art. 1, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, l'E.N.A.C. adotta, entro il 31 marzo 2006, un regolamento per la certificazione delle organizzazioni che effettuano radiomisure, nonché un regolamento per le attività di manutenzione connesse con i servizi di navigazione aerea, dandone conseguente attuazione.

3. L'E.N.A.C. adotta la regolamentazione tecnica di cui ai commi 2 e 3, sentiti l'Aeronautica militare italiana ed ENAV S.p.A.

Art. 3.

Attività di certificazione, vigilanza e controllo

1. In attuazione dei regolamenti di cui all'art. 2 e nei termini di applicazione in essi riportati, l'E.N.A.C. provvede a tutte le attività di certificazione, vigilanza e controllo necessarie a verificare l'effettiva rispondenza agli standard applicabili. In particolare l'ENAC:

1) provvede al rilascio delle certificazioni e delle licenze ai fornitori di servizi di navigazione aerea, ai controllori di traffico aereo, alle organizzazioni di addestramento dei controllori di traffico aereo, alle organizzazioni che effettuano radiomisure ed alla sorveglianza sugli standard degli apparati di assistenza alla navigazione aerea;

2) effettua l'attività di vigilanza e di controllo delle organizzazioni, del personale e delle attrezzature di cui al comma 1 del presente articolo. I procedimenti di vigilanza e controllo comprendono tutte le attività volte alla verifica del mantenimento nel tempo degli standard necessari alla certificazione ed alla verifica dell'effettiva implementazione delle norme applicabili;

3) nell'esplicazione delle attività di cui al presente articolo formula eventuali rilievi relativi a non conformità rilevate, e verifica l'attuazione delle conseguenti azioni correttive.

Art. 4.

Rapporto trimestrale

L'E.N.A.C. sottopone, con cadenza trimestrale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un rapporto sullo stato di avanzamento del processo di regolamentazione di cui all'art. 2 e dell'attività di vigilanza di cui all'art. 3.

Art. 5.

Trasferimento dei diritti tariffari

Con separato provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, sono determinati gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni trasferite e concretamente esercitate dall'E.N.A.C. Il trasferimento dei diritti tariffari da ENAV ad E.N.A.C. avverrà con cadenza annuale.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2005

Il vice Ministro: TASSONE

05A08036

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 22 luglio 2005.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Cuneo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli Uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il Direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 25694 del 27 giugno 2005 della Direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Cuneo;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi Uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Cuneo

A far data dal 1° settembre 2005 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Cuneo, dipendente dalla Direzione regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale di Alba.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la dogana di Cuneo;

la sezione doganale di Levaldigi.

L'Ufficio delle dogane di Cuneo che comprende la sezione operativa territoriale di Alba ha competenza territoriale sulla provincia di Cuneo ed assume, relativamente all'omonima provincia, le competenze della Circoscrizione doganale di Torino e dell'Ufficio tecnico di finanza di Torino.

La sezione operativa territoriale di Alba, in relazione all'attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, ha competenza territoriale sull'omonimo comune.

La Circoscrizione doganale di Torino mantiene la competenza territoriale sulle province di Torino, Alessandria e Asti.

L'Ufficio tecnico di finanza di Torino mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Torino.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Cuneo vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa dogana di Cuneo e, relativamente alla provincia di Cuneo, della Circoscrizione doganale di Torino e dell'Ufficio tecnico di finanza di Torino.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Cuneo è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di Amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Cuneo assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 22 luglio 2005

Il direttore: GUAIANA

05A07884

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 28 giugno 2005 protocollo n. 7820, con la quale è stata comunicata che per il giorno 28 giugno 2005, dalle ore 10,40 alle ore 11,20 c'è stato un mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliari dovuto per mancanza di energia elettrica e l'attività di questo ufficio è stata in parte parzialmente sospesa;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi ai lavori urgenti, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di Pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 protocollo R/16123, che individua nella Direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 protocollo n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 28 giugno 2005, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di Pubblicità immobiliare;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2005

Il direttore regionale: CESARO

05A08046

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 20 luglio 2005.

Ordinanza n. 383 del 30 dicembre 2003. Opere urgenti per il recupero delle risorse idriche con riduzione delle perdite. Progetto: «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia». Approvazione perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. 422).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della Regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale, ordinanza n. 255/01, è ricompreso l'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» da realizzarsi a cura del consorzio di bonifica della Gallura per un importo di € 2.065.827,59;

Atteso che il consorzio di bonifica della Gallura ha previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rio S. Giovanni per l'approvvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena	€ 450.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia	€ 282.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena	€ 243.000,00
Lavori di impermealizzazione dei bacini di compenso «B» e «T» e sostituzione tratte di condotte fatiscenti	€ 1.090.827,59

Atteso che con ordinanza n. 383 del 30 dicembre 2003 è stato approvato il progetto dei lavori: «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia», e ne è stata affidata al consorzio di bonifica della Gallura l'attuazione dello stesso per un importo complessivo di € 282.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Lavori		
A1) Lavori a base d'asta	€ 168.910,46	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.492,70	
Sommano		€ 172.403,16
B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B1) Spese generali	€ 22.412,41	
B2) I.V.A.	€ 98.963,11	
B3) Allaccio ENEL	€ 41.000,00	
B4) Imprevisti	€ 7.221,32	
Sommano		€ 109.596,84
TOTALE		€ 282.000,00

Atteso che con ordinanza n. 406 del 23 settembre 2004 il quadro economico dell'intervento «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia» è stato rimodulato al netto del ribasso d'asta come segue:

A) Lavori		
A1) Lavori	€ 148.239,20	
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.492,70	
Importo totale lavori		€ 151.731,90
B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B_1 Spese generali	€ 22.412,41	
B_2 I.V.A.	€ 16.025,66	
B_3 Allaccio ENEL	€ 41.000,00	
B_4 Imprevisti	€ 7.221,32	
Sommano		€ 105.462,59
TOTALE		€ 257.194,49

Atteso che il consorzio di bonifica della Gallura con nota prot. 3234 del 17 giugno 2005 ha trasmesso ai fini dell'approvazione, la perizia suppletiva di variante n. 1 redatta e approvata dal consorzio medesimo, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge n. 109/1994, con delibera n. 85 del 7 giugno 2005, unitamente alla relazione tecnica descrittiva del responsabile del procedimento sulle lavorazioni resesi necessarie durante il corso dei lavori;

Atteso che la perizia prevede un importo in aumento contenuto entro il 5% dell'importo netto contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per il finanziamento dell'intervento (ex art. 25, terzo comma, legge n. 109/1994);

Ritenuto pertanto, sulla base della citata deliberazione del consorzio di bonifica della Gallura, di dover approvare la predetta perizia di variante n. 1 con il seguente quadro economico:

	A) Lavori		
A_1	Lavori	€ 155.823,31	
A_2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.492,70	
	Sommano lavori		€ 159.316,01
	B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B_1	Spese generali	€ 29.556,49	
B_2	I.V.A. al 20%	€ 39.212,87	
B_3	Allaccio ENEL	€ 18.609,12	
B_4	Spese acquisizione aree	€ 10.500,00	
	Sommano		€ 97.878,48
	TOTALE		€ 257.194,49

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004 con le quali il direttore dell'ufficio del commissario governativo è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della Giunta Regionale - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

1. Sulla base della determinazione del consorzio di bonifica della Gallura, citata in premessa è approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di: «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia» dell'importo di € 257.194,49 secondo il seguente quadro economico:

	A) Lavori		
A_1	Lavori	€ 155.823,31	
A_2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.492,70	
	Sommano lavori		€ 159.316,01
	B) Somme a disposizione dell'amm.ne		
B_1	Spese generali	€ 29.556,49	
B_2	I.V.A. al 20%	€ 39.212,87	
B_3	Allaccio ENEL	€ 18.609,12	
B_4	Spese acquisizione aree	€ 10.500,00	
	Sommano		€ 97.878,48
	TOTALE		€ 257.194,49

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalla sopracitate ordinanze n. 383 del 30 dicembre 2003 e n. 406 del 23 settembre 2004.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 luglio 2005

Il sub-commissario governativo: DURANTI

05A07998

ORDINANZA 20 luglio 2005.

Ordinanza n. 383 del 30 dicembre 2003. Opere urgenti per il recupero delle risorse idriche con riduzione delle perdite. Progetto: «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena». Approvazione perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. 423).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della Regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario della attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza P.C.M. n. 2409/1995, il commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanza n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002 n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale, ordinanza n. 255/01, è ricompreso l'intervento «Opere urgenti per il recupero risorse idriche con riduzione perdite» da realizzarsi a cura del consorzio di bonifica della Gallura per un importo di € 2.065.827,59;

Atteso che il consorzio di bonifica della Gallura ha previsto con D.D.A. n. 60 del 26 febbraio 2002 di destinare le somme concesse dalla suddetta ordinanza alla realizzazione delle seguenti opere:

Realizzazione del sistema di rilancio delle acque del Rito S. Giovanni per l'approvigionamento del bacino Pinna nel distretto irriguo di Arzachena	€	450.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l'approvvigionamento del distretto irriguo di Olbia	€	282.000,00
Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena	€	243.000,00
Lavori di impermealizzazione dei bacini di compenso «B» e «T» e sostituzione tratte di condotte fatiscenti	€	1.090.827,59

Atteso che con ordinanza n. 384 del 30 dicembre 2003 è stato approvato il progetto dei lavori: «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena», e ne è stata affidata al consorzio di bonifica della Gallura l'attuazione dello stesso per un importo complessivo di € 243.000,00 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A_1 Lavori	€	156.111,83
A_2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	»	3.285,02
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	159.396,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B_1 Spese generali	€	20.721,59
B_2 I.V.A. 20%	»	36.041,69
B_3 Allaccio ENEL	»	21.174,73
B_4 Imprevisti	»	5.683,14
	€	83.603,15
	€	243.000,00

Atteso che con ordinanza n. 407 del 23 settembre 2004, in relazione alle economie derivanti dal ribasso d'asta, il quadro economico dell'intervento «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena» è stato rimodulato come segue:

A) LAVORI		
A_1 Lavori	€	138.388,45
A_2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	»	3.285,02
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	141.673,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B_1 Spese generali	€	20.721,59
B_2 I.V.A.	»	32.479,01
B_3 Allaccio ENEL	»	21.174,73
B_4 Imprevisti	»	5.683,14
	€	80.058,00
	€	221.731,94

Atteso che il consorzio di bonifica della Gallura con nota prot. 3235 del 17 giugno 2005 ha trasmesso ai fini dell'approvazione, la perizia suppletiva di variante n. 1 redatta e approvata dal consorzio medesimo, ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge n. 109/1994, con delibera n. 85 del 7 giugno 2005, unitamente alla relazione tecnica descrittiva del responsabile del procedimento sulle lavorazioni resesi necessarie durante il corso dei lavori;

Atteso che la perizia prevede un importo in aumento entro il 5% dell'importo netto contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per il finanziamento dell'intervento (ex art. 25, terzo comma, legge n. 109/1994);

Ritenuto pertanto, sulla base della citata deliberazione del consorzio di bonifica della Gallura di dover approvare la predetta perizia di variante n. 1 con il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A_1 Lavori	€	145.466,86
A_2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	»	3.285,02
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	148.751,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B_1 Spese generali	€	27.606,02
B_2 I.V.A.	»	34.677,59
B_3 Allaccio ENEL	»	10.696,45
	€	72.980,06
	€	221.731,94

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004 con le quali il direttore dell'ufficio del commissario governativo è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzione delegate al sub-commissario governativo con le ordinanza commissariali sopracitate;

Ordina:

1. Sulla base della determinazione del consorzio di bonifica della Gallura, citata in premessa è approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di: «Realizzazione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Oddastru al canale di adduzione del distretto irriguo di Arzachena» dell'importo di € 221.731,94 secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A_1 Lavori	€	145.466,86
A_2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	»	3.285,02
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	148.751,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B_1 Spese generali	€	27.606,02
B_2 I.V.A.	»	34.677,59
B_3 Allaccio ENEL	»	10.696,45
	€	72.980,06
	€	221.731,94

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalla sopracitate ordinanze n. 384 del 30 dicembre 2003 e n. 407 del 23 settembre 2004.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992 n. 255, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 luglio 2005

Il sub-commissario governativo: DURANTI

05A07999

ORDINANZA 22 luglio 2005.

Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi; Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici; Ente attuatore: Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 424).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della Regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario della attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Viste le ordinanza n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 397 del 27 maggio 2004 e n. 416 del 18 marzo

2005 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel predetto programma, sono ricompresi, con finanziamento a valere, ai sensi delle leggi regionali n. 12/1997 e n. 11/1998, sui fondi di cui al bilancio regionale esercizio 1998 - 08173, i lavori «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi»;

Atteso con ordinanza n. 77 del 23 giugno 1997 il commissario governativo ha approvato il progetto «definitivo» dell'intervento denominato: «Collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» per un importo complessivo di L. 110.000.000.000 (€ 56.810.258,90), ha individuato l'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e l'ente autonomo del Flumendosa quale ente attuatore dell'intervento stesso, su atto di concessione dell'assessorato dei lavori pubblici ed ha altresì designato i due enti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

Atteso che con D.A.LL.PP. n. 229 del 18 aprile 1998 è stata resa esecutiva la convenzione regolante la concessione per l'esecuzione dei lavori in parola;

Atteso che con D.A.LL.PP. n. 918 del 13 novembre 1998 è stato rideterminato in L. 88.000.000.000 (€ 45.448.207,12) l'importo complessivo dell'intervento ed il relativo impegno di spesa;

Atteso che con ordinanza n. 132 dell'8 febbraio 1999 è stato approvato il progetto «esecutivo» dell'intervento per l'importo di L. 88.000.000.000 (€ 45.448.207,12);

Atteso che con D.A.LL.PP. n. 72 del 12 febbraio 1999 è stato approvato il quadro economico dell'intera concessione per l'importo complessivo di € 45.448.207,12;

Atteso che con ordinanza n. 290 del 5 giugno 2002 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante al progetto senza modifica dell'importo complessivo, avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI PRINCIPALI NETTI		
A1 Importo a corpo a base d'asta	€	42.349.494,30
A2 Importo lavori integrativi previsti in perizia	»	1.017.825,88
A3 A dedurre ribasso d'asta del 24,75% su A1	»	-10.481.499,84
A4 Lavori in economia per scavi archeologici	»	180.401,12
A5 Danni di forza maggiore	»	105.528,09
SOMMANO A)	€	33.171.749,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Centrali idroelettriche	€	1.342.787,94
B2 Impianti telecomando e telecontrollo	»	309.874,14
B3 Spese autorizzazioni attraversamento e simili	»	36.151,98
B4 Spostam. linee elettriche, telefoniche e simili	»	25.822,84
B5 Allacci elettrici acquisto energia Enel	»	103.291,38
B6 Allacci elettrici energia da centrali di prog.	»	258.228,45
B7 Allacci telefonici ponti radio per telecontrollo	»	103.291,38
B8 Scavi archeologici	»	36.151,98
B9 Lavori ed acquisti in economia non in appalto	»	206.582,76
SOMMANO B)	€	2.422.182,86
C) ESPROPRI		
C1 Espropriazioni e asservimenti	€	1.280.813,11
C2 Oneri accessori alle espropriazioni	»	418.330,09
SOMMANO C)	€	1.699.143,20
D) SPESE GENERALI	€	4.129.464,59
E) I.V.A.	€	3.977.187,63
F) IMPREVISTI	€	48.479,29
IMPORTO COMPLESSIVO	€	45.448.207,11

Atteso che il quadro economico dell'intervento prevede, fra le somme a disposizione, la realizzazione delle seguenti opere:

il sistema del telecontrollo e telecomando dell'acquedotto;

le due centrali idroelettriche in località S. Lorenzo e Settimo S. Pietro per sfruttare il carico residuo alle estremità di due rami dell'acquedotto;

Atteso che l'assessorato dei lavori pubblici con nota prot. n. 12005 del 27 maggio 2005 ha trasmesso il progetto definitivo del sistema di telecontrollo e telecomando dell'acquedotto redatto dall'E.A.F., unitamente al parere favorevole espresso dall'U.T.I. in data 20 maggio 2005 con il n. 62/SDR;

Atteso che per quanto attiene alle due centrali idroelettriche previste nel quadro economico dell'intervento in argomento, l'E.A.F. ha proposto, avendo acquisito un finanziamento dell'assessorato dell'industria, a valere sui fondi UE, che consente di coprire interamente i costi delle due centrali, la realizzazione di un centro per la manutenzione dell'acquedotto con relative attrezzature, magazzino e materiali di scorta;

Atteso che l'assessorato dei lavori pubblici, in considerazione del fatto che l'acquedotto Mulargia - Cagliari è una infrastruttura ad uso potabile che verrà gestita dal gestore del servizio idrico integrato, nel predetto parere UTI n. 62/SDR, ha valutato non accoglibile la predetta proposta ed ha inserito le relative somme nella voce imprevisti;

Atteso che il quadro economico dell'intervento, come modificato dall'ufficio tecnico istruttore con riferimento alle somme relative alle due centrali e per l'adeguamento delle spese generali al disposto di cui alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, è il seguente:

A) LAVORI PRINCIPALI NETTI		
A1 Importo a corpo a base d'asta	€	42.349.494,30
A2 Importo lavori integrativi previsti in perizia	»	1.017.825,88
A3 A dedurre ribasso d'asta del 24,75% su A1	»	-10.481.499,84
A4 Lavori in economia per scavi archeologici	»	180.401,12
A5 Danni di forza maggiore	»	105.528,09
A6 Impianti di telecomando e telecontrollo	»	785.979,16
SOMMANO A)	€	33.957.728,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Spese per autorizzazioni attraversamenti e simili	€	36.151,98
B2 Spostamento linee elettriche, telefoniche	»	25.822,84
B3 Allacci elettrici per cessione energia da ENEL	»	103.291,38
B5 Scavi archeologici	»	36.151,98
B6 Lavori ed acquisti in economia non in appalto	»	206.582,76
SOMMANO B)	€	408.000,94
C) ESPROPRI		
C1 Espropriazioni e asservimenti	€	1.050.000,00
C2 Oneri accessori alle espropriazioni	»	260.000,00
SOMMANO C)	€	1.310.000,00
D) SPESE GENERALI	€	3.971.419,36
E) IMPREVISTI	€	1.967.343,20
F) I.V.A.	€	3.833.714,90
IMPORTO COMPLESSIVO	€	45.448.207,11

Ritenuto pertanto, di dover procedere, sulla base del sopraccitato parere dell'assessorato dei lavori pubblici all'approvazione del progetto definitivo del sistema di telecontrollo e telecomando del collegamento dal serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi;

Viste le ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004, con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95 è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione dell'atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanza commissariali sopraccitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione progetto definitivo telecontrollo e telecomando

1. Sulla base del parere dell'ufficio istruttore dell'assessorato regionale dei lavori pubblici citato in premessa, è approvato il progetto definitivo del sistema di telecomando e telecontrollo dell'intervento di: «Collegamento del serbatoio del Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell'area urbana di Cagliari e comuni limitrofi» secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI PRINCIPALI NETTI		
A1 Importo a corpo a base d'asta	€	42.349.494,30
A2 Importo lavori integrativi previsti in perizia	»	1.017.825,88
A3 A dedurre ribasso d'asta del 24,75% su A1	»	-10.481.499,84
A4 Lavori in economia per scavi archeologici	»	180.401,12
A5 Danni di forza maggiore	»	105.528,09
A6 Impianti di telecomando e telecontrollo	»	785.979,16
SOMMANO A)	€	33.957.728,71
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Spese per autorizzazioni attraversamenti e simili	€	36.151,98
B2 Spostamento linee elettriche, telefoniche	»	25.822,84
B3 Allacci elettrici per cessione energia ENEL	»	103.291,38
B5 Scavi archeologici	»	36.151,98
B6 Lavori ed acquisti in economia non in appalto	»	206.582,76
SOMMANO B)	€	408.000,94
C) ESPROPRI		
C1 Espropriazioni e asservimenti	€	1.050.000,00
C2 Oneri accessori alle espropriazioni	»	260.000,00
SOMMANO C)	€	1.310.000,00
D) SPESE GENERALI	€	3.971.419,36
E) IMPREVISTI	€	1.967.343,20
F) I.V.A.	€	3.833.714,90
IMPORTO COMPLESSIVO	€	45.448.207,11

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalle sopracitate ordinanze n. 77 del 23 giugno 1997, n. 132 dell'8 febbraio 1999 e n. 290 del 5 giugno 2002.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 20 luglio 2005

Il sub-commissario governativo: DURANTI

05A08000

ORDINANZA 26 luglio 2005.

Diga cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - opere di completamento funzionale. Perizia di variante e suppletiva - Rimodulazione quadro economico. (Ordinanza n. 425).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna;

Visto il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 10 dicembre 2004 contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna che ha confermato l'incarico commissariale fino alla data del 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, sono ricompresi i lavori «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - opere di completamento funzionale» da realizzarsi a cura del consorzio di bonifica dell'Oristanese per un importo di € 5.422.797,44;

Atteso che con ordinanza n. 356 del 30 giugno 2003 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori: «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - opere di completamento funzionale», e ne è stata affidata la realizzazione al consorzio di bonifica dell'Oristanese, per l'importo complessivo di € 5.422.797,44;

Vista l'ordinanza n. 404 dell'8 settembre 2004 con la quale è stato approvato il progetto «esecutivo» e rideterminato a seguito dei ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dell'appalto in € 4.882.265,08 il finanziamento dell'intervento «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - opere di completamento funzionale» con il seguente quadro economico:

A) Lavori		
A_1 Lavori al netto del ribasso	€	3.246.869,29
A_2 Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€	95.000,00
A_3 Oneri per la progettazione	€	106.230,24
	€	3.448.099,53
B) Somme a disposizione		
B_1 Economie, consulenze e rete geodetica	€	180.000,00
B_2 Imprevisti	€	39.620,14
B_3 IVA 20% (su A+B1+B2)	€	733.543,93
B_4 Spese generali (11,68%)	€	481.001,48
	€	4.882.265,08

Atteso che il consorzio di bonifica dell'Oristanese con nota prot. 793 del 24 gennaio 2005 ha rappresentato la necessità di estendere i sondaggi attualmente in corso di esecuzione nell'ambito dell'intervento anche al sottosuolo dell'unghia di valle del corpo della diga, mediante realizzazione di fori all'interno dell'unghia di valle delle camere ed all'esterno nei gradoni, da prevedersi in una perizia di variante e suppletiva comportante una spesa aggiuntiva di circa € 260.000,00 rispetto al quadro economico approvato nell'ordinanza 404/04 sopra citata;

Atteso che con nota prot. 546/E.I. del 21 aprile 2005 il consorzio di bonifica dell'Oristanese è stato autorizzato alla redazione della perizia di variante e suppletiva

entro l'importo massimo di € 260.000,00 ed all'approvazione della stessa in applicazione dell'art. 4, punto 11 dell'ordinanza commissariale n. 356/03;

Atteso che il consorzio di bonifica dell'Oristanese, con nota prot. 6543 del 22 giugno 2005, ha trasmesso copia della deliberazione commissariale n. 205 del 20 giugno 2005 con la quale viene approvata la perizia di variante e suppletiva dei lavori di «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - Opere di completamento funzionale» che modifica il quadro economico come segue:

A)	Lavori		
A_1	Lavori al netto del ribasso	€	3.408.587,30
A_2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€	100.000,00
A_3	Oneri per la progettazione	€	106.230,24
	Sommano per i lavori	€	3.614.817,54
B)	Somme a disposizione		
B_1	Consulenza per il monitoraggio	€	69.000,00
B_2	Consulenza per verifica strutturale	€	61.500,00
B_3	Aggiornamento modello idrografico	€	35.000,00
B_4	Manutenzione straordinaria scarichi diga	€	54.120,14
B_5	Revisione telecomandi paratoie, pendoli, sensori, temperatura e rifornitore Tirso	€	30.000,00
B_6	I.V.A. 20% (su A+B1-1-B2)	€	772.887,54
B_7	Spese generali (11,68%)	€	504.332,24
	Sommano le somme a disposizione	€	1.526.839,92
	Totale	€	5.141.657,46

Ritenuto pertanto, preso atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori di «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Invasi sperimentali - Opere di completamento funzionale» effettuata dal consorzio di bonifica con la citata deliberazione commissariale n. 205 del 29 giugno 2005 di dover approvare il rideterminato quadro economico ai fini della rimodulazione del finanziamento commissariale per l'importo aggiuntivo di € 259.392,38;

Viste le ordinanze del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, e n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004 con le quali il direttore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della Regione - Emergenza Idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopraccitate;

Ordina:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, sulla base della deliberazione commissariale n. 205 del 22 giugno 2005, è approvato il seguente quadro economico dell'intervento «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Opere di completamento funzionale»:

A)	Lavori		
A_1	Lavori al netto del ribasso	€	3.408.587,30
A_2	Oneri per la sicurezza dei lavoratori	€	100.000,00
A_3	Oneri per la progettazione	€	106.230,24
	Sommano per i lavori	€	3.614.817,54
B)	Somme a disposizione		
B_1	Consulenza per il monitoraggio	€	69.000,00
B_2	Consulenza per verifica strutturale	€	61.500,00
B_3	Aggiornamento modello idrografico	€	35.000,00
B_4	Manutenzione straordinaria scarichi diga	€	54.120,14
B_5	Revisione telecomandi paratoie, pendoli, sensori, temperatura e rifornitore Tirso	€	30.000,00
B_6	I.V.A. 20% (su A+B1+B2)	€	772.887,54
B_7	Spese generali (11,68%)	€	504.332,24
	Sommano le somme a disposizione	€	1.526.839,92
	Totale	€	5.141.657,46

2. L'importo del finanziamento commissariale, per la realizzazione dell'opera predetta, è conseguentemente rideterminato in € 5.141.657,46.

3. Con successivo atto di determinazione verrà incrementata dell'importo di € 259.392,38 la dotazione del capitolo di bilancio della Contabilità Speciale 1690 relativa all'intervento «Diga Cantoniera sul fiume Tirso - Opere di completamento funzionale».

4. La spesa di € 259.392,38, aggiuntiva dell'importo complessivo già versato di € 4.782.264,87 verrà accreditata con girofondi al consorzio di bonifica dell'Oristanese, nella contabilità speciale di tesoreria n. 3065 aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari per spese sostenute nella misura di € 4.304.038,38, pari al 90% degli acconti ricevuti, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 9/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nelle ordinanze n. 255/01, 356/03 e 404/04 nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 26 luglio 2005

Il sub-commissario governativo: DURANTI

05A07997

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2005)**, convertito, senza modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 157** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali», corredato delle relative note.**

AVVERTENZE:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour e Resolute Behaviour* a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate:

a) Over the Horizon Force in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione *Integrated Police Unit-IPU.*

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale *United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea* (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

Riferimenti normativi:

— La legge 21 marzo 2005, n. 39, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 2005. Si riporta il testo degli articoli 1 e 2:

«Art. 1 *(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali).* — 1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) Over the Horizon Force in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO *Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e NATO *Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

7. E differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.».

«Art. 2 *(Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina)*. — 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.».

Art. 2.

Missione ONU in Sudan

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata *United Nation Mission in Sudan*, di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.

Art. 3.

Missione UE nella Repubblica democratica del Congo

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata *EUPOL Kinshasa*, di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.

Art. 4.

Consiglieri diplomatici

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 51.016 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 41.937 per l'invio in Kosovo di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *c)*.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 12.192 per l'invio in Bosnia-Erzegovina di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 5.

Missione ISAF in Afghanistan

1. Nell'ambito della missione ISAF, di cui all'articolo 1, comma 2, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 2.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.000.000.

2. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza afghane presidi sanitari e materiali di equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale d'armamento. Per l'invio dei materiali in Afghanistan è autorizzata la spesa di euro 105.000.

Art. 6.

Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.849.123 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2002, v. riferimenti normativi all'art. 13. Si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11. *(Compagnia di fanteria rumena)*. — 1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».

Art. 7.

Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 692.907 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 4.319.622 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 646.968 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 166.693 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

Riferimenti normativi:

— Per la legge n. 39/2005 v. riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 5:

«Art. 5 *(Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali)*. — 1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission* in Kosovo (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.

4. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.».

Art. 8.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 875.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2002, v. riferimenti normativi all'art. 13.

Art. 9.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, 2 e 7, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, commi 5 e 8, 3 e 7, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui all'articolo 4 nella misura intera incrementata del trenta per cento. Per il funzionario diplomatico di cui all'articolo 4, comma 1, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

5. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 7, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».

Art. 10.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 11.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afghano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 2, 3 e 7, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a), b), c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali)*. — 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Art. 12.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2002, v. riferimenti normativi all'art. 13.

Art. 13.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7:

«Art. 2 *(Indennità di missione)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile)*. — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme)*. — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

«Art. 14 *(Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica)*. — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. *(Omissis).*

4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. *(Omissis).*

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.».

Art. 14.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 100.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante «Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.

Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004. Si riporta il testo dell'art. 13-*ter*:

«Art. 13-*ter (Attività di ricerca scientifica ai fini di prevenzione sanitaria).* — 1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.».

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 346.315.735 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004. Si riporta il testo dell'art.1, comma 233:

«233. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A07952

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 giugno 2005 n. 112 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2005), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 158** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq», corredato delle relative note.**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Capo I

MISSIONE UMANITARIA, DI STABILIZZAZIONE E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Art. 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,

n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante «Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2005, n. 65. Si riporta il testo dell'art. 1:

«Art. 1 *(Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq).* — 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per la procedura della missione umanitaria, stabilizzazione e ricostruzione in Iraq, di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostituzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, altre che ai settori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.».

— Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, della legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:

«Art. 1. *(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).* — *(Omissis).*

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare:

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;

b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;

c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;

d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.».

Art. 2.

Organizzazione della missione

1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione *in loco* della missione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui all'articolo 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, vedi riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5, 6, e 4, commi 1, 2 e 3-*bis*:

«Art. 2 *(Organizzazione della missione).* — *(Omissis).*

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento».

«Art. 3. *(Regime degli interventi).* — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'art. 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)*, e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'art. 9, comma 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.

4. *Omissis.*

5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso ditali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo».

«Art. 4. *(Risorse umane e dotazioni strumentali).* — 1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. *Omissis.*

3-*bis.* Il Ministro degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari.».

Art. 4.

Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 150.000 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata *EUJUST LEX*.

2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

Capo II

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE IN IRAQ

Art. 5.

Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 212.972.175 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.

2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a euro 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 961.356 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

4. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al 31 dicembre 2005, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze di sicurezza irachene materiali di protezione individuale, armamento leggero ed equipaggiamento dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'invio dei materiali in Iraq è autorizzata la spesa di euro 100.000.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge 19 gennaio 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, vedi riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1:

«Art. 4 *(Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq).* — 1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 267.805.813.».

Art. 6.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 8.747.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 11.

Art. 7.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente al contingente di cui all'articolo 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere

fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del novantotto per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, è corrisposta al personale di cui all'articolo 5, comma 3, nella misura intera, incrementata del trenta per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Riferimenti normativi:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

Art. 8.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 9.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 5 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1 e 5 sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*.», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali)*. — 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle

facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Art. 10.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12.

Riferimenti normativi:

— Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 11.

Art. 11.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, alla missione internazionale di cui all'articolo 5 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13:

«Art. 2 *(Indennità di missione)*. — 1. *Omissis.*

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile)*. — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme)*. — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari complessivamente a euro 237.414.446 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— La legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 233:

«233. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A07953

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 5 agosto 2005, n. **39.**

Aiuto alle sementi certificate. Presentazione contratto di moltiplicazione o di diretta moltiplicazione e domanda di liquidazione per la campagna di commercializzazione 2005-2006.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale del Corpo Forestale dello Stato

Al Corpo Forestale dello Stato della regione Siciliana

Agli Assessorati regionali agricoltura

Agli Assessorati prov. autonome Trento e Bolzano

Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA AVEPA - Organismo pagatore Lombardia

All'Ente nazionale risi

Alle organizzazioni professionali agricole: Coldiretti - Confagricoltura - C.I.A. Copagri - E.N.P.T.A. - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.P.I. - Coopagrival - F.Agr.I. - ANPA

Ai C.A.A. riconosciuti

All'Associazione italiana sementi - AIS

All'ASSOSEME

All'Associazione sementi mediterranee - ASSEME

Al Servizio repressione frodi

All'Ente Nazionale sementi elette

Quadro normativo.

Regolamento CE n. 1782/03 del 29 settembre 2003 che stabilisce norma comuni relative ai regimi di intervento nell'ambito della politica agricola e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1453/01, (CE) n. 1454/01, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/99, (CE) n. 1254/99, (CE) 1673/00, (CEE) 2358/71 e (CE) n. 2529/01.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) 1782/03 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 796/2004 della commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) 1782/03 del consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 1973/2004 della commissione del 29 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-*bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

Regolamento (CE) n. 239/2005 della commissione dell'11 febbraio 2005 che modifica e rettifica il regolamento (CE) 795/04.

Decreto ministeriale del 15 marzo 2005 disposizioni per l'attuazione dell'art. 99 del regolamento CE 1782/03 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

Circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 - Campagna 2005.

Circolare AGEA n. ACIU.256 del 6 maggio 2005 Riforma della politica agricola comune. Istruzioni generali per la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Reg.(CE) 1782/03.

Circolare AGEA n. ACIU.469 del 28 luglio 2005 Riforma della politica agricola comune Modifica della circolare AGEA ACIU.2005.256 del 6 maggio 2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi art. 22 del reg. CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità delle colture pluriennali al regime di pagamento unico e all'uso agricolo del suolo per i titoli di ritiro.

Circolare AGEA n. 38 del 1º agosto 2005 Riforma della politica agricola comune Modifica della circolare AGEA ACIU.2005.256 del 6 maggio 2005. Fissazione termine per la presentazione delle domande uniche ai sensi art. 22 del reg. CE 796/04; recenti disposizioni comunitarie in merito all'ammissibilità delle colture pluriennali al regime di pagamento unico e all'uso agricolo del suolo per i titoli di ritiro.

Premessa.

Il Reg. 1782/03 istituisce un regime di sostegno al reddito dei produttori denominato «regime di pagamento unico» e abroga, oltre ad altri regolamenti anche l'art. 3 del regolamento (CEE) 2358/71. L'Italia ha applicato l'art. 70 del suddetto regolamento, esercitando la facoltà di decidere entro il 1º agosto 2004 l'esclusione dei pagamenti diretti, di cui all'art. 3 del Reg. (CEE) 2358/71, dal regime di pagamento unico.

La disciplina per l'erogazione dell'aiuto alle sementi è prevista dall'art. 99 del Reg. (CE) 1782/03.

L'Italia ha disposto che l'aiuto sementi venga richiesto all'interno della domanda unica di pagamento.

Il Reg. (CE) 796/04 specificando i requisiti della domanda unica ne stabilisce le informazioni e la documentazione a corredo.

Il Reg. (CE) 1973/04 al capitolo 10 stabilisce che, qualora lo Stato membro applichi l'art. 99 del Reg. (CE) 1782/03, le sementi debbano essere prodotte in forza di un contratto o di una dichiarazione di coltivazione.

La circolare AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 stabilisce che al fine della richiesta di aiuto nell'ambito delle sementi il produttore è tenuto a presentare i seguenti documenti:

Domanda unica riportante l'elenco delle parcelle coltivate per la produzione di semente con l'indicazione della specie;

Contratti e/o dichiarazioni di coltivazione;

Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi riportante l'indicazione delle quantità di sementi richieste ad aiuto. La comunicazione deve essere integrata dai documenti giustificativi.

1. *Modalità di presentazione dei documenti.*

Il moltiplicatore che intende richiedere l'aiuto sementi nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 è tenuto a presentare all'amministrazione, autonomamente o tramite un CAA riconosciuto, i seguenti documenti:

domanda unica di pagamento 2005;

contratti e/o dichiarazioni di coltivazione;

comunicazione integrativa della domanda unica 2005.

1.1 *Domanda unica 2005.*

La domanda unica di pagamento costituisce il documento mediante il quale il produttore attiva la richiesta di aiuto nell'ambito delle sementi certificate, successivamente completata mediante la trasmissione dei contratti e/o dichiarazioni di coltivazione e della comunicazione integrativa. Per le modalità e i termini di presentazione della domanda unica si fa riferimento alle circolari AGEA n. 13 del 4 maggio 2005 e n. 38 del 1º agosto 2005.

I termini di presentazione della domanda unica con riferimento alla diversa finalità della domanda stessa sono i seguenti:

Domanda iniziale: 15 maggio 2005;

Domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04: 31 maggio 2005;

Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) 796/04: 2 settembre 2005.

1.2 *Il Contratto o dichiarazione di coltivazione.*

Il contratto viene stipulato tra un produttore moltiplicatore di semente ed una impresa sementiera. Non sono previsti contratti stipulati tra imprese sementiere e forme associative (cooperative agricole e associazioni dei produttori-moltiplicatori).

La dichiarazione di coltivazione è presentata esclusivamente dall'impresa sementiera o dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà, che moltiplica direttamente il prodotto.

Nel seguito si userà indistintamente il termine «contratto» per indicare sia il contratto che la dichiarazione di coltivazione.

Si rammenta che non sono considerati validi, ai fini del pagamento dell'aiuto sementi, contratti inoltrati all'AGEA da produttori che non abbiano preventivamente presentato domanda unica 2005 secondo le modalità impartite con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Le modalità di presentazione del contratto sono differenti per i produttori-moltiplicatori che hanno conferito mandato ad un CAA rispetto ai produttori-moltiplicatori in proprio. Gli adempimenti dei moltiplicatori in merito alle modalità di presentazione sono:

a) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto ed ha conferito il mandato ad un Centro di assi-

stenza agricola (CAA) perché operi per proprio conto, deve obbligatoriamente presentare il contratto attraverso il CAA che detiene il suo fascicolo aziendale.

Il CAA, sulla base delle informazioni fornite dal produttore-moltiplicatore relativamente alla tipologia di documento, all'impresa sementiera contraente e agli altri elementi qualitativi e quantitativi del contratto, redige il contratto stesso - su un modulo provvisto del codice a barre identificativo - da sottoporre alle parti per la sottoscrizione.

Il contratto - qualora i contraenti o lo stesso produttore-moltiplicatore, nel caso di dichiarazione di coltivazione, convengano sul contenuto del documento redatto - sarà sottoscritto dalle parti. Le parti hanno diritto ad una copia ciascuno.

Successivamente, il produttore-moltiplicatore provvederà a consegnare al proprio CAA una copia del contratto sottoscritto. Il CAA provvede a trasmettere informaticamente il contratto ad AGEA ed archivia la copia cartacea apponendovi il protocollo prodotto dal sistema SIAN.

Al produttore-moltiplicatore viene rilasciata una copia del contratto riportante la convalida del CAA e la ditta sementiera avrà la possibilità di visualizzare sul sistema SIAN i propri contratti registrati.

b) Il moltiplicatore che intende presentare il contratto in proprio, deve presentare il contratto redatto su modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione da AGEA presso i propri uffici e presso gli uffici degli enti abilitati. In particolare, per i produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'AGEA ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, per la stampa di un modello di contratto in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code).

Ciascun contratto, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione richiesta, deve essere presentato all'AGEA via Torino, 45 00184 - Roma entro il 15 settembre 2005 nelle modalità sotto indicate direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento in busta chiusa riportante le seguenti informazioni:

Destinatario: AGEA - Tipologia del documento (va indicato contratto o dichiarazione di coltivazione) "Sementi certificate", via Torino n. 45 - 00184 Roma.

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio riservato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

Mittente: Tipologia del documento (va indicato contratto o dichiarazione di coltivazione) "Sementi certificate" cognome e nome o ragione sociale, indirizzo, cap - comune (prov.).

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro e in stampatello e non può contenere più di un modulo.

Ogni modulo è identificato da un numero univoco (codice a barre) che identificherà il contratto. Ogni produttore-moltiplicatore deve obbligatoriamente utilizzare un modulo distinto per ciascun contratto. Si precisa che ogni modello potrà essere duplicato in copia fotostatica solo per consentire la compilazione in «brutta copia» da parte del produttore-moltiplicatore. Le copie dei moduli di contratto riprodotti non potranno mai essere utilizzati da altri produttori-moltiplicatori, pena il blocco dei contratti identificati con lo stesso numero. Prima di presentare il contratto si raccomanda di produrre una copia da trattenere.

1.3 *Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi.*

Come riportato nell'allegato 1 del Reg. (CE) 1782/03 l'aiuto alle sementi nell'ambito del titolo IV capitolo 9 è un aiuto alla produzione; l'aiuto spettante al produttore è determinato sulla base dei quantitativi ricavati su porzioni di superfici dichiarate nella domanda unica e indicate in un contratto per la moltiplicazione di semente. Il prodotto raccolto, già ispezionato in campo, è sottoposto dall'ENSE, a successive fasi di controllo ai fini della certificazione. È ammissibile all'aiuto il prodotto certificato e avviato alla commercializzazione.

Tali quantitativi non essendo noti all'atto della presentazione della domanda unica di pagamento sono comunicati all'organismo pagatore competente mediante una successiva richiesta denominata comunicazione integrativa della domanda unica per le sementi.

Per comprovare che i quantitativi richiesti ad aiuto siano stati certificati e commercializzati, è richiesto di corredare la comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi, con le dichiarazioni di avvenuta certificazione rilasciate dall'ENSE unitamente alle dichiarazioni dell'impresa sementiera attestanti che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione. Come riportato all'art. 49 del Reg. (CE) 1973/04 per «sementi commercializzate» si intende tenute a disposizione o in giacenza, esposte per la vendita, offerte alla vendita, vendute o consegnate ad altre persone.

Le modalità di presentazione del contratto si estendono alla comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi 2005:

presso la sede CAA prescelto, per i produttori-moltiplicatori che hanno loro conferito mandato (punto a - par. 1.2);

tramite modulo prestampato per i moltiplicatori in proprio (punto b - par. 1.2).

La comunicazione integrativa della domanda unica deve pervenire ad AGEA entro il 31 maggio 2006.

2. *Controlli istruttori sui documenti.*

Il contratto e la comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi saranno assoggettati ai seguenti controlli:

formali e anagrafici per identificare i soggetti intestatari dei documenti;

di riconoscimento dell'impresa sementiera;

di ricevibilità del documento, con il calcolo dei giorni di ritardo;

di esistenza della domanda unica associata al contratto e alla comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi;

di presenza di particelle al codice regime di intervento 024 nella domanda unica di pagamento 2005;

di corrispondenza delle superfici indicate nei contratti con quelle riportate nella domanda unica 2005 al codice intervento 024 - Sementi certificate;

di presenza della documentazione da allegare;

controlli in loco.

2.1 *Controlli anagrafici e formali.*

Contratto.

I soggetti coinvolti in un contratto sono:

l'impresa moltiplicatrice;

l'impresa sementiera.

I dati contenuti nei documenti vengono sottoposti a controlli informatici mirati essenzialmente all'identificazione dei contraenti mediante l'attribuzione del Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole - CUAA e alla verifica che il contratto sia correttamente compilato e risponda alla normativa vigente.

Relativamente ai controlli volti a verificare la presenza di irregolarità formali, l'AGEA accerta in particolare la presenza nel contratto:

della firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale;

dell'autentica o delle indicazioni relative all'autocertificazione equivalenti all'autentica di firma del moltiplicatore o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale;

della firma del sementiere o, nel caso di persona giuridica, del suo rappresentante legale.

L'assenza degli elementi suindicati ha effetto bloccante sul pagamento dell'aiuto richiesto e costituisce oggetto di comunicazione da parte dell'AGEA.

Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi.

I controlli effettuati sono volti essenzialmente all'identificazione del beneficiario attraverso l'attribuzione del CUAA ed alla verifica della legittimità dell'aiuto richiesto. In particolare, al fine di individuare in maniera univoca l'intestatario della comunicazione integrativa, viene effettuato un incrocio dei dati anagrafici dichiarati con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria.

Anche in questo caso sono effettuati controlli mirati ad accertare la presenza di irregolarità formali, in particolare riguardo la presenza della firma del richiedente.

L'assenza della firma determina l'annullabilità della comunicazione integrativa della domanda unica.

2.2 *Controlli di ricevibilità.*

Contratto.

La data di presentazione dei contratti è fissata al 15 settembre 2005; ai sensi delle disposizioni del Reg. (CE) 796/04 è ammessa una tolleranza di venticinque giorni di calendario. Pertanto il termine ultimo è il 10 ottobre 2005. Il ritardato deposito produce la decurtazione dell'aiuto dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo (Reg. CE 796/04 art. 21 paragrafo 1). I documenti pervenuti oltre il 10 ottobre 2005 sono considerati irricevibili.

Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi.

La data di presentazione della comunicazione integrativa è fissata al 31 maggio 2006. È consentita una tolleranza di venticinque giorni di calendario. Pertanto il termine ultimo di presentazione è fissato al 26 giugno 2005. Il ritardato deposito della comunicazione integrativa produce la decurtazione dell'importo complessivamente richiesto dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo (Reg. CE 796/04 art. 21 par. 1).

I documenti pervenuti oltre il 26 giugno 2006 sono considerati irricevibili.

2.3 *Controlli di presenza della documentazione da allegare.*

Contratti.

La documentazione viene sottoposta ad un esame volto essenzialmente a verificare la presenza e l'idoneità della documentazione presentata. (documento di riconoscimento, cartellino di attribuzione del codice fiscale e/o della partita iva).

Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi.

Il controllo prevede il riscontro della documentazione allegata con quanto specificato nella sezione preposta all'indicazione dei quantitativi richiesti a premio (richieste premio). In particolare, per ciascuna richiesta premio o lotto, vengono effettuati controlli istruttori finalizzati a verificare la presenza e la congruenza delle dichiarazioni rilasciate, rispettivamente, dall'ENSE e dall'Impresa sementiera.

Una volta attestata la presenza della dichiarazione ENSE, al fine di poterla considerare valida viene verificato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

riferimento alla campagna in oggetto;

corrispondenza del moltiplicatore riportato nella dichiarazione con l'intestatario della comunicazione integrativa;

corrispondenza tra i dati riportati nella sezione preposta all'indicazione dei quantitativi richiesti a premio e i contenuti della dichiarazione, in merito al numero del lotto, al numero di registrazione del contratto, alla specie e alla varietà;

il quantitativo richiesto a premio deve essere non superiore a quello certificato.

Inoltre, attestata la presenza della dichiarazione dell'impresa sementiera, vengono effettuate le seguenti verifiche:

corrispondenza tra l'impresa sementiera che ha rilasciato la dichiarazione e l'impresa sementiera riportata nella dichiarazione ENSE;

il quantitativo di semente avviato alla commercializzazione per la semina deve essere non inferiore a quello richiesto a premio.

2.4 *Controlli in loco.*

L'amministrazione seleziona un campione delle comunicazioni integrative della domanda unica presentate, sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo contro di un fattore di rappresentatività delle comunicazioni integrative inoltrate, con lo scopo di sottoporle a con-

trolli in loco. Il controllo è finalizzato principalmente ad accertare almeno la prima destinazione delle sementi per le quali è stato richiesto l'aiuto e ad evitare che l'aiuto sia erogato per sementi non certificate o provenienti da paesi terzi.

3. *Procedimento amministrativo.*

3.1 *Partecipazione al procedimento.*

AG.E.A. provvederà ad inviare, comunicazione a tutti i mandatari, per via telematica, o ai produttori-moltiplicatori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, i cui documenti (contratti e comunicazioni integrative) presentino incompletezze o irregolarità e la cui rimozione richieda un intervento di correzione.

La documentazione atta a sanare tali anomalie dovrà pervenire all'AG.E.A., entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione.

Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà definita sulla base degli elementi fino ad allora già acquisiti.

Si evidenzia che il provvedimento definitivo sarà emanato nei confronti delle Aziende interessate dai controlli oggettivi dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco, alle ulteriori verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE n. 796/04 e successive modificazioni e integrazioni.

6.2 *Provvedimento definitivo.*

L'AG.E.A. comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo relativo alle domande di aiuto ai mandatari (Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA), con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti (titolari delle domande di aiuto).

I richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA saranno informati dall'AGEA mediante comunicazione del provvedimento definitivo inviata al loro domicilio tramite lettera raccomandata a.r.

Tutte le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione successivamente al termine del 1º luglio 2006, fissato dalle regolamentazioni comunitarie per il pagamento dell'aiuto di cui art. 28, par. 2 del Reg. (CE) 1782/03.

Si raccomanda agli uffici, agli enti ed agli organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Roma, 5 agosto 2005

Il titolare dell'Ufficio monocratico: GULINELLI

05A08045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 agosto 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2319
Yen giapponese	137,33
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,890
Corona danese	7,4609
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69385
Fiorino ungherese	244,24
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0749
Corona svedese	9,3385
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,825
Franco svizzero	1,5571
Corona islandese	78,14
Corona norvegese	7,8790
Lev bulgaro	1,9556
Kuna croata	7,3550
Nuovo Leu romeno	3,4381
Rublo russo	35,0690
Nuova lira turca	1,6233
Dollaro australiano	1,5990
Dollaro canadese	1,4984
Yuan cinese	9,9817
Dollaro di Hong Kong	9,5767
Rupia indonesiana	11998,71
Won sudcoreano	1246,07
Ringgit malese	4,6248
Dollaro neozelandese	1,7879
Peso filippino	68,900
Dollaro di Singapore	2,0363
Baht tailandese	50,787
Rand sudafricano	7,9809

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A08094

Cambi del giorno 5 agosto 2005

Dollaro USA	1,2386
Yen giapponese	138,13
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,759
Corona danese	7,4616
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69560
Fiorino ungherese	244,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0767
Corona svedese	9,3338
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	38,650
Franco svizzero	1,5593
Corona islandese	78,48
Corona norvegese	7,8955
Lev bulgaro	1,9556
Kuna croata	7,3599
Nuovo Leu romeno	3,4413
Rublo russo	35,1730
Nuova lira turca	1,6300
Dollaro australiano	1,6069
Dollaro canadese	1,5100
Yuan cinese	10,0372
Dollaro di Hong Kong	9,6262
Rupia indonesiana	12070,16
Won sudcoreano	1255,88
Ringgit malese	4,6456
Dollaro neozelandese	1,7879
Peso filippino	69,207
Dollaro di Singapore	2,0467
Baht tailandese	51,028
Rand sudafricano	7,9645

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A08095

Cambi del giorno 8 agosto 2005

Dollaro USA	1,2370
Yen giapponese	138,13
Lira cipriota	0,5736
Corona ceca	29,533
Corona danese	7,4615
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69160
Fiorino ungherese	243,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0578
Corona svedese	9,3242
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	38,583
Franco svizzero	1,5595
Corona islandese	78,86
Corona norvegese	7,9300
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3775
Nuovo Leu romeno	3,4279
Rublo russo	35,1300
Nuova lira turca	1,6347
Dollaro australiano	1,6145
Dollaro canadese	1,4996
Yuan cinese	10,0308
Dollaro di Hong Kong	9,6135
Rupia indonesiana	12085,49
Won sudcoreano	1255,56
Ringgit malese	4,6359
Dollaro neozelandese	1,7834
Peso filippino	69,179
Dollaro di Singapore	2,0416
Baht tailandese	50,890
Rand sudafricano	8,0093

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A08096

MINISTERO DELLA SALUTE

Approvazione del regolamento elettorale e calendario delle elezioni degli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce Rossa Italiana.

Con ordinanza commissariale n. 433/05 del 2 agosto 2005 è stato approvato il nuovo regolamento elettorale di cui all'art. 48, comma 3, lettera *g)*, dcl nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2005; le elezioni degli organi statutari sono invece state indette con ordinanza commissariale n. 369/2005 del 6 luglio 2005.

Sono titolari di elettorato attivo (elettori) i soci attivi iscritti alla C.R.I. da almeno ventiquattro mesi alla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale relativa agli stessi anni; sono titolari di elettorato passivo (eletti) i soci attivi iscritti alla C.R.I. da almeno ventiquattro mesi alla data di indizione delle elezioni, che abbiano versato la quota sociale relativa agli stessi anni; sono però esclusi dall'elettorato passivo tutti i soci che non abbiano raggiunto la maggiore età.

Le elezioni, indette con ordinanza commissariale n. 369/2005 del 6 luglio 2005, rispetteranno il seguente calendario:

10/11 settembre 2005:

comitati locali: elezioni del presidente e del consiglio direttivo locale e dei delegati sia all'assemblea provinciale che all'assemblea regionale;

8/9 ottobre 2005:

comitati provinciali: elezioni del presidente e del consiglio direttivo provinciale;

12/13 novembre 2005:

comitati regionali: elezioni del presidente e del consiglio direttivo regionale e dei delegati all'assemblea nazionale;

10/11 dicembre 2005:

elezioni del presidente nazionale e dcl consiglio direttivo nazionale.

Il socio attivo escluso dai relativi elenchi dei titolari dell'elettorato attivo e passivo, può proporre ricorso all'Ufficio elettorale locale entro cinque giorni dall'affissione degli elenchi all'albo dell'unità di appartenenza; ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo all'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'unità, all'Ufficio elettorale regionale che decide in via definitiva nei successivi tre giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

Il testo integrale del citato regolamento elettorale e dell'ordinanza commissariale di approvazione dello stesso è disponibile sul sito della Croce Rossa Italiana: http:/ / www.cri.it

05A08038

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36487 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Panda S.r.l., con sede in Fermo e unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 36488 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della La Molisana Industrie Alimentari S.p.a., con sede in Campobasso unità di Campobasso per il periodo dall'11 maggio 2005 al 10 novembre 2005.

Con decreto n. 36489 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Soplaril Italia S.p.a., con sede in Garbagnate Milanese e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36490 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Haworth S.p.a. con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità di Imola - San Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dal 1° maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36491 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Franzoni Filati S.p.a., con sede in Esine (Brescia) e unità di:

Calcinate (Bergamo);

Cividate Camuno (Brescia);

Esine (Brescia);

Trani (Bari), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006 e, unità di Albano Sant'Alessandro (Bergamo), per il periodo dal 25 aprile 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 36493 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Mandelli Sistemi S.p.a., con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 13 aprile 2005 al 12 ottobre 2005.

Con decreto n. 36495 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lineapiù S.p.a., con sede in Prato e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36496 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Carmatech S.r.l., con sede in Bobbio (Piacenza) e unità di Bobbio (Piacenza), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 36497 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Alfa Confezioni S.r.l., con sede in Orzinuovi (Brescia) e unità di Orzinuovi (Brescia), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 36498 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Gemeaz Cusin c/o Valeo S.r.l., con sede in Segrate (Milano) e unità di Felizzano (Alessandria), per il periodo dal 1° luglio 2004 al 31 luglio 2004 e dal 1° marzo 2005 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 36499 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Ferrua Sistem Block S.r.l., con sede in Villarbasse (Torino) e unità di:

Cherasco (Cuneo);

Villarbasse (Torino), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 36500 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Incas Production S.r.l., con sede in Venaria Reale (Torino) e unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36501 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Officine G. Giordano S.r.l. con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36502 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Networks components S.p.a., con sede in Sale (Alessandria) e unità di Sale (Alessandria), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36503 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Acta S.r.l., con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 novembre 2004 al 16 novembre 2005.

Con decreto n. 36504 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Manifattura Valcalepio S.r.l., con sede in Credaro (Bergamo) e unità di Castelli Calepio (Bergamo), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36505 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Sedem S.r.l. con sede in Cagliari e unità di Santa Giusta (Oristano), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 36506 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della SFR Catering S.r.l. con sede in Casteggio (Pavia) e unità di:

Casteggio (Pavia);

Torrazza Coste (Pavia), per il periodo dal 29 marzo 2005 al 28 marzo 2006.

Con decreto n. 36507 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Cartiere Burgo S.p.a., con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di

Avezzano (L'Aquila);

Marzabotto (Bologna);

Chieti;

Duino-Aurisina (Trieste);

Lugo di Vicenza (Vicenza);

San Mauro Torinese (Torino);

Sora (Frosinone);

Tolmezzo (Udine);

Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 1º febbraio 2005 al 31 luglio 2005.

Con decreto n. 36508 dell'8 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Eaton S.r.l., con sede in Milano e unità di Rivarolo Canavese (Torino), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 20 agosto 2005.

Con decreto n. 36513 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 legge n. 223/1991 dall'8 ottobre 2004 al 22 marzo 2005 ed ai sensi dell'art. 3 legge n. 223/1991 dal 23 marzo 2005 al 20 marzo 2006 della Giacomelli Sport S.p.a. con sede in Rimini e unità sul territorio nazionale.

Con decreto n. 36514 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio di impresa della Giacomelli Sport Group S.p.a., con sede in Rimini e unità di Rimini, per il periodo dall'8 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 36515 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Accacinque S.r.l., con sede in Carrè (Vicenza) e unità di Carrè (Vicenza), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 36516 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Liontex S.p.a., con sede in Milano e unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 28 gennaio 2006.

Con decreto n. 36518 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Gessica S.p.a., con sede in Campobello di Licata (Agrigento) e unità di Campobello di Licata (Agrigento), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36519 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della TM Carrozzeria Isotermica S.r.l., con sede in Montecorvino Pugliano (Salerno) e unità di Montecorvino Pugliano (Salerno), per il periodo dal 22 dicembre 2004 al 21 dicembre 2005.

Con decreto n. 36520 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Eudosia S.p.a., con sede in Milano e unità di:

Milano;

Sale (Alessandria), per il periodo dal 12 maggio 2005 all'11 agosto 2005.

Con decreto n. 36521 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della TSS Tecno Safety Systems S.p.a., con sede in Milano e unità di:

Firenze;

Lallio (Bergamo);

Milano;

Roma, per il periodo dal 12 maggio 2005 all'11 agosto 2005.

Con decreto n. 36522 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Tecnosistemi S.p.a., con sede in Milano e unità di:

Cagliari;

Carini (Palermo);

Catanzaro;

Firenze;

Genova;

Messina;

Milano;

Napoli;

Padova;

Palermo;

Roma;

Taranto;

Torino, per il periodo dal 12 maggio 2005 al 11 agosto 2005.

Con decreto n. 36523 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della ICT Systems S.p.a., con sede in Milano e unità di:

Milano;

Padova;

Roma, per il periodo dal 12 maggio 2005 all'11 agosto 2005.

Con decreto n. 36524 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione

salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della T.F.S. Tecno Field Services S.p.a., con sede in Milano e unità di:

Ancona;

Cagliari;

Catanzaro;

Firenze;

Genova;

Messina;

Milano;

Napoli;

Padova;

Palermo;

Roma;

Taranto;

Torino, per il periodo dal 12 maggio 2005 all'11 agosto 2005.

Con decreto n. 36525 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Brandt Italia S.p.a., con sede in Verolanuova (Brescia) e unità di Verolanuova (Brescia), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36526 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Ivers Lee Italia S.p.a., con sede in Milano e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1º maggio 2006.

Con decreto n. 36527 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Logistica Nieddu S.r.I., con sede in: Olbia (Sassari) e unità di:

Assemini (Cagliari);

Livorno;

Olbia (Sassari);

Roma;

San Giuliano Milanese (Milano);

Sassari;

Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36528 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Sarda Transport S.r.l., con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 36529 dell'11 luglio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della G.P.M. Gruppo Produzione Moda S.r.l., con sede in Tortoreto Lido (Teramo) e unità di:

Tortoreto (Teramo);

Corropoli (Teramo), per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

05A08008-05A08010

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36465 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Panda S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno) e unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 36466 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per fallimento della La Molisana Industrie Alimentari S.p.a., con sede in Campobasso e unità di Campobasso, per il periodo dall'11 maggio 2005 al 10 novembre 2005.

Con decreto n. 36467 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Soplaril Italia S.p.a., con sede in Garbagnate Milanese (Milano) e unità di Garbagnate Milanese (Milano), per il periodo dal 4 aprile 2005 al 3 aprile 2006.

Con decreto n. 36468 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Haworth S.p.a., con sede in San Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità di:

Imola (Bologna);

San Giovanni in Persiceto (Bologna), per il periodo dal 1º maggio 2005 al 30 aprile 2006.

Con decreto n. 36469 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Franzoni Filati S.p.a., con sede in Esine (Brescia) e unità di

Albano Sant'Alessandro (Bergamo);

Calcinate (Bergamo);

Cividate Camuno (Brescia);

Esine (Brescia);

Trani (Bari), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 36471 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Mandelli Sistemi S.p.a., con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 13 aprile 2005 al 12 aprile 2006.

Con decreto n. 36473 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lineapiù S.p.a., con sede in Prato (Prato) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 28 febbraio 2005 al 27 febbraio 2006.

Con decreto n. 36474 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Carmatech S.r.l., con sede in Bobbio (Piacenza) e unità di Bobbio (Piacenza), per il periodo dal 21 marzo 2005 al 20 marzo 2006.

Con decreto n. 36475 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Alfa Confezioni S.r.l., con sede in Orzinuovi (Brescia) e unità di Orzinuovi (Brescia), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 36476 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Gemeaz Cusin c/o Valeo S.r.l., con sede in Segrate (Milano) e unità di Felizzano (Alessandria), per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 luglio 2004 e dal 1º marzo 2005 al 31 maggio 2005.

Con decreto n. 36477 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Ferrua Sistem Block S.r.l., con sede in Villarbasse (Torino) e unità di:

Cherasco (Cuneo);

Villarbasse (Torino), per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 36478 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Incas Production S.r.l., con sede in Venaria Reale (Torino) e unità di Venaria Reale (Torino), per il periodo dal 14 marzo 2005 al 13 marzo 2006.

Con decreto n. 36479 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officine G. Giordano S.r.l., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36480 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Networks Components S.p.a., con sede in Sale (Alessandria) e unità di Sale (Alessandria), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36481 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Acta S.r.l., con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 17 novembre 2004 al 16 novembre 2005.

Con decreto n. 36482 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Manifattura Valcalepio S.r.l., con sede in Credaro (Bergamo) e unità di Castelli Calepio (Bergamo), per il periodo dal 18 aprile 2005 al 17 aprile 2006.

Con decreto n. 36483 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni ordinaria per crisi aziendale della Sedem S.r.l., con sede in Cagliari e unità di Santa Giusta (Oristano), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 36484 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della SFR Catering S.r.l., con sede in Casteggio (Pavia) e unità di:

Casteggio (Pavia);

Torrazza Coste (Pavia), per il periodo dal 29 marzo 2005 al 28 marzo 2006.

Con decreto n. 36485 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Cartiere Burgo S.p.a., con sede in Verzuolo (Cuneo) e unità di:

Avezzano (L'Aquila);

Marzabotto (Bologna);

Chieti;

Duino-Aurisina (Trieste);

Lugo di Vicenza (Vicenza);

San Mauro Torinese (Torino);

Sora (Frosinone);

Tolmezzo (Udine);

Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 36486 dell'8 luglio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Eaton S.r.l., con sede in Milano e unità di Rivarolo Canavese (Torino), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 20 febbraio 2007.

05A08009

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Giovani Acquacoltori Spezzini - Società cooperativa a r.l.», in La Spezia.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Giovani Acquacoltori Spezzini - Società cooperativa a r.l.», con sede legale in La Spezia Corso Nazionale 92, costituita il 26 settembre 1994 per rogito notaio dott. Alfonso d'Acquarone, repertorio n. 14390, REA n. 89630, posizione provinciale n. 1122, posizione nazionale n. 270102, codice fiscale n. 00981700115.

Premesso che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di La Spezia - Ufficio cooperazione. P.le Kennedy n. 47 - 19124 La Spezia, opposizione debitamente motivata e documentata. contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08033

Istruttoria per lo scioglimento di due società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

Società cooperativa: «M.S.M. Società cooperativa a.r.l.», con sede legale in Torre Santa Susanna, via Piave n. 1, costituita per rogito notaio dott. Stefano Boccieri di Francavilla Fontana, in data 21 gennaio 1997, repertorio n. 15071, pos. n. 2389/276957, codice fiscale 01748370747 - in liquidazione dal 30 marzo 2000 - liquidatore: sig. Santese Vincenzo, via Giotto n. 9 - 72020 Erchie;

Società cooperativa: «Centro Trasformazione Agricola» a.r.l., con sede legale in Erchie, via Principe di Napoli, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci di San Pietro Vernotico in data 14 ottobre 1987, repertorio n. 140002 pos. n. 1860/230055, codice fiscale 01368460745 – in liquidazione dal 12 ottobre 1998 – liquidatore: sig. Bernardi Corrado Antonio c/o sede Cooperativa, via Principe di Napoli - 72020 Erchie.

Esaminati gli atti di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che le cooperative appresso indicate versano nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, ovvero non hanno depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Appia n. 51 - Brindisi 72100.

05A08035

Istruttoria per lo scioglimento della «Società cooperativa 2001 S.C.A.R.L.», in Martellago

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto che si dà avvio al procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della «Società cooperativa 2001 S.C.A.R.L.», con sede in Martellago (Venezia) - Piazza Vittoria n. 28, costituita per rogito notaio Roberto Callegaro in data 17 settembre 1981, repertorio n. 8210, posizione B.U.S.C. 2217 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, via Ca' Venier n. 8 - Mestre/Venezia, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

05A08019

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 giugno 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente l'autorizzazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia integrata e musicoterapica», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma da via delle Sette Chiese n. 139 a via G. B. Soria n. 13». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 dell'8 luglio 2005.

Nel decreto citato in epigrafe riportato alla pag. 52, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto capoverso, dove è scritto: «... a via G. B. *Soria* n. 13»; leggasi: «... a via G. B. *Sona* n. 13»; inoltre alla pag. 53, prima colonna, dove è scritto: «... Il capo del Dipartimento: *Bernardi*» leggasi «... Il capo del Dipartimento: *Rossi Bernardi*».

05A08063

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501185/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.